

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI ED ENTI

TITOLO 1°

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'albo delle Associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale, istituito finalizzato alla valorizzazione delle libere forme associative, alla agevolazione dei rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Ente Locale e le Associazioni, secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, confluita nel D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 2 Fonti normative

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno il proprio fondamento giuridico sia nell'art. 6 comma 1 della citata legge sull'ordinamento delle autonomie locali, sia nell'art. 39 comma 4 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni di C.C. n. 23 del 26.06.1996.

2. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è requisito indispensabile per l'accesso ai servizi ed ai contributi di cui all'art.39 dello Statuto Comunale.

Art. 3 Forme Associative

1. E' considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito ed ogni organizzazione di volontariato costituiti al fine di perseguire finalità varie, purché apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse, quali quelle culturali, religiose, politiche, scientifiche, artistiche sportive, ricreative, sociali, senza fini di lucro, anche indiretto.

2. Le associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, purché la loro costituzione risulti da atto pubblico o da scrittura privata.

3. Nell'atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere previsti:

- assenza dei fini di lucro;
- redazione ove prevista, di bilancio o rendiconto annuale;
- la democraticità degli organismi;
- Selettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti;
- i criteri di ammissione o di esclusione di quest'ultimi;
- la pubblicità degli atti;

Art. 4 Requisiti

1. Ha diritto di iscrizione all'Albo delle Associazioni, qualsiasi Associazione operante sul territorio comunale che abbia i seguenti requisiti:

- a) assenza dello scopo di lucro;
- b) sia ispirata da principi democratici;
- c) i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione;
- d) l'atto costitutivo risulti da scrittura privata registrata o da atto pubblico;
- e) sia costituita da almeno sei mesi dalla data della domanda;
- f) per le associazioni che aderiscono ad organismi nazionali si considera atto costitutivo l'atto di adesione (rinnovato ogni anno) all'organismo stesso.

Art. 5 Procedimento per iscrizione all'Albo

1. Il procedimento finalizzato all'iscrizione delle Associazioni all'albo Comunale segue le seguenti fasi:

- a) istanza dell'Associazione;
- b) istruttoria del funzionario responsabile;
- c) adozione del provvedimento di iscrizione da parte della Giunta Comunale.

Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in gg. 60 decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

L'unità organizzativa responsabile dell'Istruttoria è l'Ufficio dei Servizi Sociali.

E' considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.

Il nominativo del responsabile del procedimento sarà comunicato al rappresentante dell'Associazione.

Art. 6

Presentazione della domanda

- 1. La domanda di iscrizione all'albo delle Associazioni deve essere indirizzata al

Sindaco, in carta semplice ed in duplice copia, sulla base di un modello-tipo predisposto dall'Assessorato ai Servizi Sociali e sottoscritto dal legale rappresentante entro il 30.09.2003 per il primo anno, per quelli successivi entro il 30.09 dell'anno di riferimento.

2. La domanda dovrà contenere:

- a) le generalità e la qualità del firmatario;
- b) il nome e le precise finalità dell'Associazione;
- c) la data della sua costituzione e il numero degli iscritti;
- d) l'ubicazione della sede;
- e) le modalità di attribuzione delle cariche associative e l'eventuale obbligatorietà del Bilancio annuale, con l'indicazione dei beni ed eventuali contributi ricevuti;

3. Alla domanda devono essere allegate:

- a) relazione illustrativa delle attività svolte o programmate;
- b) copia autenticata dello Statuto dell'Associazione o di altro atto costitutivo pubblico;
- c) per le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale, sarà sufficiente copia dell'affiliazione ad organismi nazionali, rinnovata per l'anno in corso o l'attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

Istanza di conferma

1. Il rappresentante dell'organizzazione di volontariato che intende continuare ad essere iscritta nell'Albo presenta istanza di conferma o nuove istanze entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione.

2. Alla domanda, che va diretta al Sindaco, devono essere allegate:

- a) relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente e di quelle programmate per l'anno successivo;
- b) copia dell'eventuale affiliazione ad organismi nazionali, rinnovata per l'anno in corso;
- c) copia del verbale di rinnovo o di conferma delle cariche associative.

Art. 8

Istruttoria del funzionario responsabile

1. Il responsabile del procedimento istruisce l'istanza in particolare:
- a) Valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'albo;
 - b) Accerta d'ufficio i fatti e le circostanze dichiarate nella domanda, chiedendo, se del caso, il rilascio di dichiarazioni integrative e/o rettificative;
 - c) Ordina l'eventuale esibizione di documenti;
 - d) Esperisce, se necessario, accertamenti tecnici ed ispezioni;
 - e) Acquisisce i pareri art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 - f) Cura le comunicazioni previste dalla legge 241/1990;
 - g) Trasmette gli atti alla Giunta Comunale per il provvedimento di iscrizione all'Albo (o del provvedimento di diniego se del caso).

Art. 9

Il provvedimento della Giunta Comunale

La Giunta Comunale adotta le proprie determinazioni consequenziali, motivando il provvedimento e comunicando la decisione all'Associazione richiedente.

Art. 10

Prerogative delle Associazioni iscritte all'Albo

1. Le Associazioni iscritte all'albo godono delle seguenti prerogative, il cui

esercizio è disciplinato nei successivi articoli del presente regolamento:

- a) Diritto di accesso alle strutture e ai servizi del Comune, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento;
- b) Possibilità ad essere consultate in occasione dell'adozione di provvedimenti generali relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie dell'Associazione;
- c) Patrocinio del Comune e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un contributo finanziario in occasione della promozione di iniziative socialmente rilevanti.

Art. 11

Consultazione delle Associazioni

1. In occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie di talune associazioni iscritte all'Albo comunale, il funzionario che istruisce la proposta deve richiedere, in forma scritta, il parere ad almeno una Associazione.

2. Il parere da far pervenire entro 7 giorni dalla richiesta e dovrà essere allegato alla proposta della deliberazione.

3. Il parere di cui al presente articolo non ha carattere vincolante per l'organo competente a deliberare sulla questione.

Art. 12

Diritto di accesso alle strutture ed ai servizi

1. Alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Comunale si applicano le disposizioni di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, nr. 241.

2. Ai fini di cui al comma precedente sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari dell'organizzazione.

3. Le associazioni godono del sostegno e della consulenza degli uffici comunali in relazione alla elaborazione di progetti di rilevanza sociale. L'orario di accesso alle strutture e ai servizi per tali finalità e le modalità sono concordate direttamente dal rappresentante dell'associazione con il responsabile della struttura e del servizio.

Art. 13

Patrocinio del Comune

1. In occasione della promozione di iniziative pubbliche, convegni, mostre, rassegne, le Associazioni possono richiedere il Patrocinio del comune, sul quale decide la Giunta con propria deliberazione da adottare entro 20 giorni dalla richiesta.

2. L'eventuale richiesta di contributo finanziario, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, può essere accolta dalla Giunta Comunale nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n° 241 compatibilmente con la disponibilità del bilancio, dandone comunicazione scritta entro 30 giorni.

3. L'affissione dei manifesti relativi alle manifestazioni organizzate dalla singola Associazione con il Patrocinio del Comune, è gratuita.

Art.14

Ricorsi

1. Contro le determinazioni amministrative contenute nel presente Regolamento è possibile ricorrere al Sindaco nel termine di gg. 30 decorrenti dalla data di comunicazione di diniego.

Art. 15

Forme di pubblicità

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle Associazioni dell'awenuta istituzione dell'Albo, dei requisiti e delle modalità delle domande di

iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità con avviso all' albo Pretorio, con applicazione di apposito manifesto murale e sarà a disposizione di tutti i cittadini presso la Biblioteca Comunale e l'Ufficio dei Servizi Sociali.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo.

Art. 17

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine previsto dall'alt 6 si intende fissato in 30 giorni dopo l'entrata in vigore di cui al precedente art. 14.

2. Le Associazioni che già risultano iscritte all'Albo e che intendano confermare tale iscrizione, devono, entro il termine di cui al comma precedente, adempiere a quanto previsto all'alt 7, integrando la documentazione prevista dall'alt 6, ove non fosse già in possesso dell'Amministrazione.

TITOLO II PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI, ENTI, CHE OPERANO NEL COMUNE NELL'AMBITO DEL PRIVATO SOCIALE

Art. 18

Oggetto

Il TITOLO II disciplina, ai sensi dell'alt 12 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e dell'alt 13 del presente Regolamento, i criteri e le modalità per la concessione di contributi e patrocinio ad iniziative e manifestazioni in favore della popolazione promossi ed organizzati dai soggetti di cui al successivo articolo al fine di:

- o Promuovere attività in ambito culturale, sportivo e di formazione;
- o Creare luoghi di aggregazione aperti al pubblico giovanile attraverso attività di socializzazione;

- o Prevenire il disagio ed ogni forma di devianza;
- o Creare la cultura della solidarietà verso gli ammalati, gli anziani ed i disabili.

Art. 19

Soggetti beneficiari

Enti, Associazioni, Cooperative Sociali non profit, Gruppi operanti nel territorio comunale aventi lo scopo di promuovere incentivare le attività socio-culturali e ricreative possono essere beneficiari di contributi per l'organizzazione di dette attività.

Tali soggetti devono essere regolarmente costituiti con proprio Statuto approvato dai soci in cui siano definite le finalità e gli scopi dell'Associazione e sia esclusa qualsiasi finalità di lucro.

Art. 20
Finanziamento

Ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo, Consiglio nella relazione previsionale e programmatica stabilisce l'entità complessiva di contributi annuali da assegnare ai soggetti di cui al precedente art. 19.

Art. 21
Domanda di contributo

I soggetti interessati di cui all'art. 2 devono far pervenire all'Amministrazione Comunale domanda di contributo con il Programma delle iniziative unitamente ad una dettagliata descrizione delle medesime, comprendente:

- a) programma, fasi e modalità di svolgimento con indicazioni dei tempi e dei luoghi;
- b) valenze, dell'iniziativa con particolare attenzione alla formazione di luoghi di aggregazione e il coinvolgimento di altre realtà;
- c) attività precedentemente svolta in favore della popolazione;
- d) previsione complessiva del costo del Programma con entrate e uscite;
- e) contributo richiesto;

Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 13 del 31 gennaio.

Art. 22
Modalità di concessione ed erogazione del contributo

I contributi:

- a) sono vincolati alla realizzazione del Programma per il quale vengono assegnati;
- b) non possono essere utilizzati per altri progetti.

Art.23
Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo spetterà al Dirigente il quale adotterà specifici atti conseguenti alla deliberazione generale per ogni soggetto beneficiato al termine delle iniziative dietro presentazione di una relazione morale ed economica sottoscritta dal Presidente. Nel caso di non rispetto ed inosservanza con il Programma presentato, il contributo potrà essere ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocato con deliberazione di Giunta.

La Giunta, a seguito di motivate richieste degli interessati potrà concedere un acconto non superiore al 50% della somma preventivata.

Art. 24
Criteri

I criteri, in base ai quali verranno prese in esame le iniziative, attraverso un'attenta valutazione delle stesse, saranno prioritariamente i seguenti:

- 1. creazione e sviluppo luoghi di aggregazione;
- 2. coinvolgimento di realtà giovanili del territorio;
- 3. qualità, caratteristiche e finalità del Programma;
- 4. caratteristiche del soggetto richiedente con particolare attenzione ai soggetti costituiti da giovani e alle attività precedentemente svolte a favore della popolazione;
- 5. budget di spesa complessivo.

Art. 25
Patrocinio

Il Comune di Gagliano del Capo ha la facoltà di assegnare, su richiesta scritta del Soggetto attuatore il proprio patrocinio morale alle manifestazioni.

Per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento e di adesione

all'iniziativa ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale, culturale e sportiva.

Si fa obbligo al richiedente di indicare sui manifesti, nei comunicati stampa, agli organi di informazione **la dicitura "con il patrocinio del Comune di Gagliano del Capo"**.

Il patrocinio è accordato dalla Giunta Comunale.

La richiesta di patrocinio e dell'utilizzo eventuale del logo (stemma comunale) deve essere indirizzata al Sindaco e presentata al Protocollo Generale almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Art. 26

Casi particolari

In caso di particolare rilevanza, la Giunta potrà prendere in esame anche domande pervenute al di fuori dei termini previsti dall'art.4, fermo restando gli accertamenti dei requisiti e le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 27

Informazione

L'avviso per la presentazione della domanda ai sensi del presente Regolamento sarà reso noto ogni anno, prima della scadenza, mediante:

1. manifesto pubblico;
2. pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni;
3. informazione nelle Scuole e attraverso l'Informagiovani.

INDICE

Titolo 1°

Art. 1	Finalità
Art. 2	Fonti normative
Art. 3	Forme associative
Art. 4	Requisiti
Art. 5	Procedimento di iscrizione all'Albo
Art. 6	Presentazione della domanda
Art. 7	Istanza di conferma
Art. 8	Istruttoria del Funzionario responsabile
Art. 9	Il provvedimento della Giunta Comunale
Art. 10	Prerogative delle Associazioni iscritte all'Albo
Art. 11	Consultazione delle Associazioni
Art. 12	Diritto di accesso alle strutture ed ai servizi
Art. 13	Patrocinio del Comune
Art. 14	Ricorsi
Art. 15	Forme di Pubblicità
Art. 16	Entrata in vigore
Art. 17	Norma transitoria

Titolo II

Art. 18	Oggetto
Art. 19	Soggetti beneficiari
Art. 20	Finanziamento

Art. 21 Domanda di contributo

Art. 22 Erogazione del contributo

Art. 23 Criteri

Art. 24 Patrocinio

Art. 25 Casi particolari

Art. 26 Informazioni